

VERBALE

CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocata con nota prot. n. 430 del 14/01/2022

FERMO, 08/02/2022

(verbale n. 1)

OGGETTO: Impresa **ECOMEGA SRL** – Istanza finalizzata al rilascio del *Provvedimento autorizzatorio unico regionale* ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di *"Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione"* situato in Via dell'Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di Porto Sant'Elpidio

Sono presenti:

- Impresa ECOMEGA Srl: Mariavittoria Maccarone (amministratore delegato); Ing Francesco Caridà (tecnico); Geom. Petrini Sauro (progettista architettonico), Geom. Montevioni Giampaolo (Progettista antincendio).
- PROVINCIA DI FERMO Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti (dirigente); Geom. Luigi Francesco Montanini (istruttore direttivo tecnico); Ing. Marco Barnabei (istruttore tecnico); Dott.ssa Laura Lupi (istruttore direttivo amministrativo)
- COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO Area Servizi al Territorio e alle Imprese: Arch. Giulia Catani; Arch. Cardoni Laurretta (tecnico Ufficio Ambiente), Geom. Barbara Ilari (tecnico Ufficio Urbanistica)

Assenti pur se regolarmente convocati:

- REGIONE Marche – P.F. Tutela del Territorio – Fermo
- REGIONE MARCHE – P.F. Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere
- ARPAM – Servizio Territoriale Provincia di Fermo
- ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione;
- TENNACOLA S.p.A.
- Comando Prov.Le VIGILI DEL FUOCO di Fermo

I lavori della conferenza dei servizi si aprono alle ore 9.40 circa con la verifica dei presenti

Il Dott. Fausti, in qualità di dirigente del III Settore della Provincia di Fermo e responsabile del procedimento, invita il Geom. Luigi Montanini a coordinare i lavori della Conferenza dei Servizi nonché a riepilogare i motivi della relativa convocazione.

Montanini comunica che la Conferenza dei Servizi è stata convocata a seguito dell'istanza presentata dall'impresa ECOMEGA SRL per l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione unica (art. 208), per l'approvazione del progetto denominato *"Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione"* situato in Via dell'Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di Porto Sant'Elpidio.

Ricorda che:

- l'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, è la Provincia di Fermo;
- il procedimento promosso è volto al rilascio del PAUR che comprende il provvedimento di

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed i titoli abilitativi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'impianto in oggetto;

- l'istanza e gli elaborati tecnici sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Fermo ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal DI 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 31 luglio 2021, n. 108, ai fini della consultazione del pubblico e che, nel termine fissato, non sono pervenute a questo Settore osservazioni.

Precisa che oggetto della seduta della Conferenza dei Servizi è l'esamina della documentazione inviata il 2/09/2021 dall'impresa proponente così come integrata dalla stessa con note del 18/10/2021 e del 3/01/2022 a seguito di richiesta di chiarimenti/integrazioni da parte dei soggetti interessati.

Riferisce che il Comando dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 7714 dell'08/11/2021, per quanto di competenza, ha rilasciato parere favorevole a delle condizioni per le quali richiama detta comunicazione.

La Conferenza prende atto delle indicazioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo.

La Conferenza dei Servizi passa quindi ad discutere in merito agli argomenti di seguito riportati.

1. Valutazione di Impatto Ambientale

Il geom. Luigi Montanini ricorda che la nota dell'ARPAM prot. n. 40864 del 17/12/2021 ha rilevato elementi ostativi riguardo alla Valutazione di Impatto Ambientale relativamente alla Matrice Rumore, per la quale la Provincia di Fermo ha provveduto a chiedere alla ditta dei chiarimenti e/o integrazioni.

Rammenta che in risposta alle osservazioni dell'Agenzia regionale, la ditta ha inviato con nota del 3/01/2022 la relazione "*Studio di Impatto Acustico. Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico*" del 3/01/2022.

L'Arch. Laretta Cardoni del Comune di Porto Sant'Elpidio chiarisce che la relazione di Impatto Acustico redatta dalla ditta è di tipo previsionale basandosi su rilevazioni di altri impianti e non essendo stato ancora realizzato l'impianto oggetto di discussione. Il Comune di Porto Sant'Elpidio chiede, pertanto, di condividere la seguente prescrizione:

- Al termine della realizzazione dell'impianto in oggetto, l'impresa proponente deve presentare il "*Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi*" corredato del parere favorevole dell'ARPAM ed di una misura sperimentale del rumore entro tre mesi dall'eventuale installazione dei nuovi macchinari a partire dall'avvio della nuova attività.

Il Dott. Roberto Fausti, , ribadisce che la relazione di Impatto Acustico è da intendersi di tipo previsionale non essendo stato costruito l'impianto e basandosi su dati da altri impianti.

La Conferenza dei Servizi concorda con quanto chiesto dal tecnico comunale.

L'Arch. Cardoni chiede infine una rassicurazione riguardo agli odori che l'impianto produrrà sia in fase di entrata del rifiuto, che in uscita che nel corso della lavorazione.

L'ing. Francesco Calidà tranquillizza per l'impresa Ecoval Srl sul fatto che non si prevedono odori per le modalità in cui il rifiuto entra nell'impianto [*il rifiuto è posto dentro a due contenitori*] e in cui viene lavorato. In uscita, inoltre, il rifiuto che si produce è privo di sostanza organica pertanto non emana odore.

Il dott. Roberto Fausti chiede specifiche riguardo alla sostituzione dei filtri del sistema che non viene

specificato nella documentazione.

L'ing. Francesco Calidà precisa che i tempi vengono indicati nel formulario della macchina e dipende dal numero di cicli di sterilizzazione.

Il Dirigente della Provincia di Fermo invita la ditta ad aggiornare la documentazione relativamente alla sostituzione dei filtri.

La Conferenza decide di riprendere la discussione in merito alla Valutazione d'Impatto Ambientale alla prossima seduta ritenendo necessario il competente parere dell'ARPAM.

2. Permesso a costruire

Il geom. Barbara Ilari, tecnico Ufficio Urbanistica del Comune di Porto Sant'Elpidio, riferisce che i documenti trasmessi dalla ditta, in risposta alla nota prot. n. 47994 del 29/09/2021 del Comune di Porto Sant'Elpidio, "Verifica dell'invarianza idraulica e idrologica", ai sensi della L.R. n. 22 del 23/11/2011 e del DGR n. 53 del 27.01.2011 e "Elaborato tecnico della copertura", redatto in conformità al dispositivo della L.R. n. 7 del 22/04/2014 e s.m.i e del Regolamento regionale n. 7 del 2018 ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, sono stati prodotti in conformità alla normativa vigente.

Precisa che dall'esame degli elaborati urbanistici – edilizi allegati all'istanza in oggetto non sussistono violazioni o incompatibilità con gli strumenti urbanistici comunali vigenti.

L'Arch. Giulia Catani, Dirigente dell'Area Servizi al Territorio e alle Imprese del Comune di Porto Sant'Elpidio, riferisce che farà pervenire alla Provincia di Fermo, al fine che tale documento possa essere ricompreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs 152/2006, il titolo abilitativo a costruire comprensivo delle prescrizioni necessarie alla realizzazione dell'impianto e del calcolo degli oneri che la ditta è tenuta a versare al Comune - oneri che dovranno essere versati prima del rilascio dell'autorizzazione -.

3. Matrice Acque

Prende la parola l'ing. Barnabei per la Provincia di Fermo, e riferisce che in merito al progetto presentato dalla ditta Ecomega è prevista l'installazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di dilavamento delle superfici a cielo aperto di pertinenza dello stabilimento produttivo. L'effluente dell'impianto di trattamento aziendale da progetto viene convogliato nella pubblica fognatura delle acque bianche gestita dal Comune. Ai sensi dell'articolo 41, comma 9, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano della Tutela delle Acque approvato con Delibera dell'Assemblea del Consiglio Regionale n.145/2010: *"Nelle reti di acque meteoriche sono vietati gli allacci di acque reflue domestiche e/o di acque reflue industriali, ancorché depurate fino ad aver assunto i requisiti per lo scarico diretto in acque superficiali"*. Pertanto, dopo il trattamento, le acque meteoriche di prima pioggia non possono essere immesse nella pubblica fognatura delle acque bianche come da proposta progettuale. All'unanimità ed a parziale modifica del progetto presentato dal proponente, la Conferenza dei Servizi decide di prevedere il convogliamento dell'effluente dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia alla pubblica fognatura delle acque nere, previo passaggio in un pozzetto fiscale aziendale posizionato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento.

L'ing. Barnabei chiede alla dott.ssa Ilari responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Porto

Sant'Elpidio se siano state ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria nell'area PIP (Piano Insediamento Produttivo) in cui è ricompreso il sito destinato alla realizzazione dell'insediamento produttivo della ditta proponente. Il geom. Ilari riferisce che le opere di urbanizzazione primaria sono state terminate, ivi comprese le linee di raccolta e convogliamento delle acque bianche (gestite dal Comune) e delle acque nere (gestite dalla Tennacola SpA). In merito al collaudo delle opere il funzionario si riserva di verificare la documentazione agli atti del Comune. A riguardo l'ing. Barnabei riferisce che, ai sensi della nota di protocollo in uscita n.00201 del 10/01/2022 della Tennacola SpA, questa doppia linea di raccolta costeggia il margine est di via dell'Informatica dove, all'altezza del futuro numero civico 66, sorgerà lo stabilimento produttivo della ditta Ecomega. Esiste una doppia linea analoga anche lungo il margine ovest della stessa via. Ma mentre la doppia linea di cui al lato est poco più a valle del civico 66, evidenzia un'inaspettata convergenza (la linea di raccolta delle acque bianche si immette nella linea di raccolta delle acque nere) con destinazione finale al depuratore della Tennacola SpA, la doppia linea del lato ovest di via dell'Informatica conserva la separazione tra le due linee di collettamento fino ai rispettivi recapiti finali (depuratore della Tennacola SpA per le acque nere, corpo idrico superficiale per le acque bianche). L'ing. Barnabei ricorda che le acque di seconda pioggia che bypassano l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e le acque di dilavamento delle coperture, sono contributi potenzialmente non contaminati. E che ad essi si applicano le limitazioni di cui all'art.41, commi 5 e 6, delle NTA del Piano della Tutela delle Acque approvato con DACR n.145/2010: "*In presenza di reti separate, è vietato scaricare nella fognatura nera qualsiasi acqua priva di carico inquinante o che, prima dell'immissione in rete, rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali*". Pertanto la CdS stabilisce all'unanimità ed a parziale modifica del progetto del proponente, che lo scarico delle **acque potenzialmente non contaminate** venga introdotto nella linea di collettamento delle acque bianche che costeggia il lato ovest di via dell'Informatica (sul lato opposto del civico 66), perché questa condotta non recapita al depuratore della Tennacola SpA le acque che raccoglie. Così si evita l'immissione (come da progetto) nella linea delle acque bianche che percorre il margine est di via dell'Informatica, e che ad oggi recapita il suo contributo nella fognatura delle acque nere gestita dalla Tennacola SpA.

4. Matrice Rifiuti

Si passa ad esaminare, come di seguito riportato, l'elaborato "*Relazione tecnica in risposta alla nota amministrazione provinciale di Fermo n. 19209 del 21/12/201*" – Tav. RTF del 3/01/2022 – trasmesso dalla ditta Ecomega Srl in data 3/01/2022.

4.1 Osservazioni ARPAM

- Punto 1 e 2, la Conferenza prende atto che la ditta proponente dall'operazione di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo individuati dai codici EER 180103* e 180202* genererà un Combustibile Generato da Rifiuti (CDR) e non un Combustibile Solido Secondario (CSS). Il rifiuto che si originerà è individuato dal codice EER 191210 e sarà destinato a recupero, a recupero energetico o a smaltimento nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del DPR 15 luglio 2003, n. 254.
- Punto 3, Il geom. Luigi Montanini ricorda che il DPR 254/2003 dà delle indicazioni specifiche in merito alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo a cui debbono attenersi gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria che non devono essere

autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

Tali indicazioni non vengono enunciate per gli impianti esterni alle strutture sanitarie soggetti invece ad autorizzazione.

Rammenta che la sterilizzazione, viene definita, all'art. 2, comma 1, lettera m, DPR 254/2003, come un *“abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10⁻⁶. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi ...”*.

Comunica, inoltre, che per la Provincia di Fermo è necessario quanto segue:

- La sterilizzazione dovrà effettuarsi nel rispetto della norma UNI 10384/94;
- L'abbattimento della carica microbica dovrà essere tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10⁻⁶;
- La ditta, alla fine del processo di trattamento, dovrà fornire un referto rilasciato da un laboratorio al fine di verificare la conformità a quanto sopra prescritto.

Secondo il tecnico provinciale, inoltre, l'ARPAM chiedeva il risultato atteso dall'impresa riguardo alle caratteristiche del CDS prodotto, come ad es. il potere calorifero. Pertanto, la risposta data si ritiene non completa.

Precisa inoltre che la norma l'UNI EN ISO 21640:2021 stabilisce un sistema di classificazione per i combustibili solidi secondari (CSS) e non per il CDR.

La Conferenza decide di ritornare sulla questione nel corso della prossima seduta.

➤ Punto 4, L'ing. Francesco Calidà conferma quanto riportato nel documento in esame, la ditta non tratterà i rifiuti delle categorie definite all' allegato 1 del DPR 254/2003 di seguito indicate:

- 1 bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica C.E.R. 180103 o 180202;
- 3. Organi e parti anatomiche non riconoscibili – piccoli animali da esperimento C.E.R. 180103 o 180202.

La Commissione prende atto delle modalità specifiche indicate dalla ditta per la gestione delle categorie dei rifiuti di cui al punto 2 e 2 bis del richiamato allegato 1 del DPR 254/2003.

➤ Punto 5, la Conferenza dei Servizi prende atto che il codice CER 191212 inserito a pag. 12 di 52 dell'elaborato “TAV.B3 Relazione Tecnica” è un refuso. Dal trattamento dei rifiuti non si genererà il codice CER 191212 ma il codice CER 191210. La ditta viene invitata ad aggiornare la richiamata tavola;

➤ Punto 6, L'ing. Francesco Calidà conferma quanto riportato nel documento in esame, la griglia è annessa al tritatore e ha come unico scopo quello di definire la pezzatura del materiale in uscita che continuerà ad essere tritato fino al raggiungimento della pezzatura richiesta per poi essere sterilizzato;

Il geom. Luigi Montanini invita la ditta ad aggiornare la “TAV.B3 – Relazione Tecnica” con la

precisazione indicata nella relazione integrativa aggiungendo quanto non segnalato nella risposta e cioè che il materiale va poi sottoposto alla sterilizzazione.

4.2 Osservazioni Settore III

- Punto 1, aspetto discusso al "Punto 1, 2" del paragrafo 4.1 "Osservazioni ARPAM" di questo verbale. Si invita la ditta ad integrare la Relazione Tecnica Rev.2 trasmessa il 18/10/2021.
- Punto 2, l'ing. Francesco Calidà conferma che la ditta chiede l'autorizzazione a stoccare il rifiuto codice CER 191210 per un totale di **2.900 ton/anno**. Pertanto, la somma totale di 2.400 ton/anno indicata nell'elaborato "Studio di Impatto Ambientale" [Tav. S.I.A. rev.1 del 13/10/2021] è da intendersi un rifiuto.

La Conferenza dei Servizi prende atto di quanto esposto dall'ing. Francesco Colidà ed indicato al punto 2 della "Relazione tecnica in risposta alla nota amministrazione provinciale di Fermo n. 19209 del 21/12/2021" [Tavola RFT rev. 1 trasmessa dalla ditta il 3/01/2022], che si riporta integralmente:

"I rifiuti pericolosi a rischio infettivo (EER 180103 e 180202*) in entrata prima di essere sottoposti al processo di sterilizzazione occupano un'area di 100 mq per contenitori che in pianta occupano 1,5 mq e altezza 1 m posti su colonne di max 2 contenitori posti in altezza.*

*100 mq/ 1.5 mq = 65 contenitori da 1,5 mc x 2 = 200 contenitori dal peso di circa max 200 kg cadauno quindi per complessive max **40 ton di capacità istantanea** per i ERR 180103* e 180202**

Il quantitativo di 191210 – CDR prodotto (in quanto in uscita dallo sterilizzatore) sarà senza dubbio pari a 2900 ton/anno. La capacità istantanea del deposito sarà invece di:

*superficie destinata allo stoccaggio del CDR prodotto (19.12.10): 190mq
altezza sacconi in cui viene stoccato CDR 1,5 m
peso specifico 191210 0,2 ton/mc*

*Capacità istantanea di contenimento 191210 – CDR = 190 mq x 1.5 m x 0,2 ton/mc = **max 57 ton**".*

Dall'esamina delle Tav. E2 del 13/07/2021 e Tav. E3 del 13/07/2021, a seguito di quanto riportato sopra, il geom. Luigi Montanini evidenzia dei rifiuti e invita la ditta ad aggiornarle.

Il deposito o messa in riserva dei rifiuti sanitari in ingresso all'impianto potranno essere stoccati per un massimo di **5** giorni come disposto dall'art. 8 del DPR 15 luglio 2003, n.254.

La Conferenza dei Servizi decide di determinare il periodo di stoccaggio del rifiuto EER 191210 nella prossima seduta;

- Punto 3, l'ing. Francesco Calidà conferma che il settore F non esiste. Pertanto, il riferimento al settore F nella Relazione Tecnica Rev. 2 trasmessa il 18/10/2021, al cap. 7, alla lettera F dell'elencazione delle operazioni effettuate nel ciclo produttivo, pag. 11, è da considerarsi un rifiuto. La Conferenza ne prende atto ed invita la ditta a correggere la relazione richiamata.
- Punto 4, la risposta dell'impresa non può essere presa in esame perché non rispondente a quanto chiesto. La Conferenza invita la ditta a descrivere le caratteristiche del CDS che si verrà a produrre con indicazione anche del potere calorifero. Viene precisato, inoltre, che la UNI EN ISO 21640:2021 si riferisce al CSS e che la norma CEN serie 866 è stata ritirata senza integrazione.

➤ Punto 5, la Conferenza dei Servizi prende atto dell'elenco degli impianti ai quali la azienda intende conferire il rifiuto EER 191210. La Conferenza auspica che l'impresa prenderà in esame anche impianti più vicini.

➤ Punto 6, la ditta conferma di volere l'attribuzione dell'operazione di recupero R3 [allegato C parte 4 del D.lgs 152/2006].

Il geom. Luigi Montanini considera l'operazione R3 non del tutto appropriata alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivi - in quanto non si producono in uscita materiali ma rifiuti - ritenendo più attinenti le attività di recupero R12 (preparazione per il riutilizzo) unitamente all'operazione di smaltimento D9 (trattamento fisico-chimico). Inoltre, il richiamo alle disposizioni tecniche di cui al DM 05/02/1998 è da ritenere non consono in quanto tale decreto disciplina esclusivamente i rifiuti non pericolosi.

Il geom. Luigi Montanini ricorda che l'impresa diventa produttrice del rifiuto individuato con il codice CER 191210 che sarà disciplinato dal DPR 15 luglio 2003, n. 254.

La Conferenza decide di aggiornarsi su questo aspetto alla prossima seduta sentito anche in merito il parere dell'ARPAM. Inviata comunque la ditta a riflettere sulle operazioni ritenute dalla Provincia di Fermo più rispondenti.

➤ La Conferenza prende atto che a pag. 41 della Relazione Tecnica Rev. 2 trasmessa il 18/10/2021, al cap. 21 "Rumore" c'è un refuso e che la frase si intende così scritta: "*La Ecomega S.r.l. dovrà rispettare i limiti di emissioni stabiliti dalla classificazione acustica del Comune di Porto Sant'Elpidio*".


CONCLUSIONI

La Conferenza decide che i lavori proseguiranno nella prossima seduta.

Inoltre, ritiene opportuno proporre che la ditta, prima della seduta conclusiva dei lavori che porterà alla redazione dell'atto autorizzatorio, proceda all'aggiornamento della documentazione trasmessa sulla base delle indicazioni emerse nel corso di questa seduta, sopra riepilogate, e di quelle che eventualmente scaturiranno nel corso della successiva.

I lavori della conferenza si sospendono alle ore 12.15 circa dopo aver deciso di riconvocare la Conferenza dei Servizi per il giorno 22/02/2022.

Il verbalizzante: l'istruttore direttivo Dott.ssa Laura Lupi



Visto: il Dirigente Dott. Roberto Fausti

